



Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

La Garante

**Al Sig. Capo
Dipartimento di pubblica sicurezza
Ministero dell'interno**

Gentile Prefetto,

Con nota del 15 marzo 2017, questa Autorità aveva chiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, di adottare tutte le determinazioni di competenza al fine di evitare da parte delle Questure difformi applicazioni della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età sul territorio nazionale.

Il 24 marzo 2017, codesto Ministero ha emanato la circolare recante oggetto “*Permesso di soggiorno per minore età. Esclusione dell’obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili*”. In ossequio all’art. 3 della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo, ai sensi del quale “*in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche... delle autorità amministrative... l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*”, il Ministero ha sottolineato come “*si debba prescindere dall’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora essi non siano nella immediata disponibilità, in analogia agli espliciti casi di deroga individuati dal legislatore, anche per persone maggiorenni*”. Il favor nei confronti del rilascio del permesso di soggiorno per minore età è stato altresì sottolineato nella successiva circolare ministeriale emanata il 1° settembre 2017.

Tuttavia, nell’ambito di altre visite di monitoraggio, effettuate nel corso degli ultimi mesi e da segnalazioni istituzionali pervenute a questa Autorità, si è appreso come continuano a persistere difformità nella prassi applicativa da parte delle Questure. Le stesse infatti proseguono nel rilasciare, ai minori stranieri non accompagnati, il permesso di soggiorno per minore età, solo a fronte di una produzione da parte degli stessi di documenti di identità, in difformità delle citate circolari ministeriali di marzo e settembre 2017 e in difformità alla prassi consolidata e applicata dalla maggioranza delle Questure sul territorio nazionale, secondo la quale la produzione di documenti di identità non rappresenta una *conditio sine qua non* per il rilascio del citato permesso di soggiorno.

Nella consapevolezza dei tentativi posti in essere, per ricercare adeguate soluzioni all’esistente sistema di protezione delle persone di minore età, appare fondamentale che tali soluzioni operative debbano garantire comunque, all’atto della loro applicazione, uniformità di trattamento ed omogeneità di servizi su tutto il territorio nazionale, evitando altresì difformi applicazioni della procedura.

Stante quanto premesso, ribadendo la necessità che il permesso di soggiorno per minore

Via di Villa Puffo 6 - 00196 Roma

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000524/2018 del 02/03/2018
Firmatario: FILOMENA ALBANO

età venga rilasciato nel più breve tempo possibile e sul solo presupposto della minore età, si segnala quanto esposto per le determinazioni di competenza che vorranno essere assunte.

Ringraziandola anticipatamente per la collaborazione che vorrà offrire, in attesa di un suo cortese riscontro, le invio cordali saluti.

Filomena Albano